

COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

Area Economico-Finanziaria

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI MODESTA ENTITÀ A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PUNTUALI DI INTERESSE LOCALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

(art. 13 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2026)

IL RESPONSABILE

Visti:

- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'art. 26;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare l'art. 107;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 16, 94 e 95, in quanto compatibili anche in relazione all'importo del contributo;

Richiamato il *“Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e ausili finanziari a soggetti pubblici e privati”*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2026 (di seguito, *“Regolamento”*), e in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di contributi di modesta entità, di importo non superiore a mille euro, per il sostegno di iniziative puntuali di interesse locale, secondo procedura non comparativa basata sui criteri di priorità di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 22/07/2026, con la quale, in esecuzione del Regolamento, sono stati impartiti al Responsabile dell'Area economico-finanziaria gli indirizzi per l'attivazione della procedura per la concessione di contributi di modesta entità di cui all'art. 13 del Regolamento, con destinazione di euro 4.000,00 (quattromila/00) alla relativa dotazione e con limitazione della legittimazione a presentare istanza alle sole associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati e altri enti privati senza scopo di lucro;

Vista la propria determinazione n. 196 del 27/07/2026, di approvazione del presente bando e di prenotazione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione;

In esecuzione del Regolamento e degli atti sopra richiamati,

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando pubblico per la concessione di contributi di modesta entità a sostegno di iniziative puntuali di interesse locale, secondo le condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione dell'articolo 13 del Regolamento, le modalità di concessione di contributi di modesta entità a sostegno di iniziative puntuali di interesse locale, secondo procedura non comparativa basata sui criteri di priorità di cui al successivo articolo 9.
2. Il bando è rivolto al sostegno di iniziative riferite all'esercizio finanziario 2026, da realizzarsi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. Sono ammissibili anche iniziative già realizzate o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del presente bando, purché ricomprese nel medesimo arco temporale e suscettibili di verifica documentale.

Art. 2 – Risorse disponibili

1. Le risorse complessivamente messe a disposizione dal presente bando ammontano a euro 4.000,00 (quattro/00), imputate sul capitolo 15600 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento e in conformità alla deliberazione di Giunta richiamata in premessa.
2. Il Comune si riserva la facoltà di incrementare la dotazione del bando in caso di sopravvenute disponibilità di bilancio, ovvero di non procedere all'assegnazione integrale delle risorse qualora le istanze ammesse risultino in numero o qualità non sufficienti.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti

1. In conformità all'indirizzo della Giunta comunale richiamato in premessa, possono presentare istanza di contributo, a pena di esclusione, esclusivamente le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, i comitati e gli altri enti privati senza scopo di lucro, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del Regolamento.
2. I soggetti richiedenti devono possedere, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di codice fiscale e, ove prevista dalla legge, di partita IVA;
 - b) essere in regola con gli obblighi assicurativi, contributivi e in materia di sicurezza;
 - c) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere esposizioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Montieri, salva preventiva regolarizzazione.
3. Non possono presentare istanza i soggetti nei cui organi di amministrazione figurino amministratori comunali in carica, nonché i soggetti ad essi legati da rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
4. Non possono presentare istanza, in relazione alla medesima iniziativa, i soggetti affidatari della realizzazione di eventi o iniziative appaltati dal Comune, né i soggetti che, per la medesima

iniziativa, siano già destinatari di contributi o altre forme di sostegno economico derivanti da specifiche convenzioni o accordi con il Comune, ovvero abbiano presentato istanza a valere sul bando per la concessione di contributi di cui all'articolo 10 del Regolamento.

5. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza a valere sul presente bando.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) carattere puntuale, intese quali iniziative determinate nei contenuti, nei tempi e nel luogo di svolgimento, con esclusione di attività di carattere continuativo o strutturale;
- b) interesse locale, in quanto si svolgano nel territorio comunale o producano ricadute documentabili sul medesimo;
- c) coerenza con i settori di intervento di cui all'articolo 3 del Regolamento (cultura, sport, politiche giovanili, tutela dell'ambiente, protezione civile, promozione turistica, sviluppo economico locale, tutela dei diritti, valorizzazione di beni e spazi di interesse collettivo);
- d) carattere di interesse pubblico o generale.

2. Non sono ammissibili contributi destinati genericamente al sostegno dell'attività corrente del beneficiario, ad attività di carattere continuativo, ovvero alla copertura di disavanzi derivanti dalla gestione di esercizi precedenti.

Art. 5 – Misura del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento, il contributo concedibile non può in alcun caso superare l'importo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun beneficiario.

2. Il contributo assegnato non può eccedere l'importo richiesto in istanza e, in sede di liquidazione, non può eccedere la spesa effettivamente documentata, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del Regolamento.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente riferibili all'iniziativa, effettivamente sostenute nel periodo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 2, pertinenti, congrue e documentabili mediante fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante o documentazione equipollente.

2. Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) i compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, corrisposti al richiedente o ai propri soci o aderenti per prestazioni personali;
- b) le spese di rappresentanza;
- c) le spese non necessarie o non giustificabili in relazione all'iniziativa.

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente bando (Modello A), e sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire al Comune di Montieri entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2026.
2. La domanda è trasmessa esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.montieri@postacert.toscana.it, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante;
 - b) all'indirizzo email info@comune.montieri.gr.it, con sottoscrizione olografa e allegazione di copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate al comma 2. Fa fede, ai fini del rispetto del termine, la data e l'ora di consegna alla casella PEC ovvero Email.
4. Le domande pervenute oltre il termine ovvero presentate con modalità diverse da quelle prescritte sono dichiarate irricevibili e non sono sottoposte a istruttoria.

Art. 8 – Contenuto dell'istanza

1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, contiene, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento:
 - a) i dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale e/o partita IVA, recapiti, dati del legale rappresentante);
 - b) sintetica descrizione dell'iniziativa, con indicazione dei tempi, del luogo di svolgimento e dei destinatari;
 - c) piano finanziario semplificato dell'iniziativa, con indicazione delle principali voci di entrata e di spesa;
 - d) indicazione dell'importo del contributo richiesto, non superiore a euro 1.000,00;
 - e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ove non già agli atti del Comune, con indicazione della data di costituzione del soggetto;
 - f) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili anche in relazione all'importo del contributo richiesto, e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto, in quanto compatibile;
 - g) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del presente bando e l'insussistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate;
 - h) dichiarazione sostitutiva attestante il numero e l'elenco delle iniziative realizzate e documentabili dal soggetto richiedente nel territorio comunale nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza del presente bando, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

2. È ammesso il soccorso istruttorio per la regolarizzazione di carenze formali della documentazione. L'istanza incompleta, anche a seguito di richiesta di integrazione rimasta senza esito nel termine assegnato, è dichiarata inammissibile.

Art. 9 – Criteri di priorità e formazione dell'elenco dei beneficiari

1. Le istanze ammissibili sono valutate senza procedura comparativa, secondo i seguenti criteri di priorità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento, applicati in ordine successivo:

- a) minor importo del contributo richiesto;
- b) a parità di importo richiesto, maggior numero di iniziative realizzate e documentabili nel territorio comunale nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza del presente bando, come dichiarate ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, lettera h);
- c) in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di costituzione, computata dalla data dell'atto costitutivo.

2. Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria, verificata l'ammissibilità delle istanze, forma l'elenco dei beneficiari in applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 e provvede alla concessione, nei limiti delle risorse disponibili, con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Regolamento.

3. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a soddisfare integralmente la richiesta del soggetto collocato nell'ultima posizione utile dell'elenco, al medesimo è assegnato un contributo pari alle risorse residue, previa accettazione scritta da parte del richiedente da rendersi entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento.

4. Le istanze non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate con comunicazione motivata al richiedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento, senza che ciò determini in capo al medesimo alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria.

Art. 10 – Concessione ed erogazione del contributo

1. La concessione del contributo è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area economico-finanziaria, previa verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), del presente bando.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del Regolamento, l'erogazione del contributo avviene esclusivamente a consuntivo, previa presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 11.

3. L'importo liquidato non può in ogni caso eccedere la spesa effettivamente documentata e riconosciuta ammissibile, né l'importo del contributo concesso.

Art. 11 – Rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione, secondo il modello allegato al presente bando (Modello B), entro il termine di due mesi dalla conclusione dell'iniziativa.
2. La rendicontazione è composta da:
 - a) sintetica relazione illustrativa sull'iniziativa realizzata e sui risultati conseguiti;
 - b) elenco analitico delle spese sostenute, corredato dei relativi giustificativi (copia di fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti o documentazione equipollente);
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità della documentazione, l'effettività delle spese sostenute, la loro pertinenza all'iniziativa e l'assenza di sovracompenzazioni derivanti da altri finanziamenti pubblici per le medesime spese.
3. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio del contributo.

Art. 12 – Controlli, decadenza e revoca

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla regolarità della documentazione, sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa e sulla coerenza delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento.
2. Il contributo è soggetto a decadenza o revoca nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione, totale o parziale, dell'iniziativa per la quale è stato concesso;
 - b) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione, salvo giustificato motivo;
 - c) irregolarità, incompletezza grave o non veridicità della documentazione;
 - d) utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
 - e) sovrapposizione di finanziamenti pubblici con sovracompenzazione della medesima spesa;
 - f) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del presente bando.
3. Il procedimento di decadenza o revoca è avviato dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di revoca, il Comune dispone la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione comporta la segnalazione alle autorità competenti e l'esclusione del beneficiario dai contributi comunali per i due esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5, del Regolamento.

Art. 13 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a:
 - a) realizzare l'iniziativa nei termini, nei modi e con gli obiettivi indicati nell'istanza;
 - b) menzionare in tutto il materiale informativo e promozionale dell'iniziativa il sostegno economico del Comune di Montieri;

- c) comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area economico-finanziaria ogni variazione significativa rispetto al progetto presentato;
- d) presentare la rendicontazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 11;
- e) consentire i controlli da parte del Comune, anche in corso di realizzazione dell'iniziativa;
- f) conservare i giustificativi originali delle spese rendicontate per i termini di legge.

Art. 14 – Estraneità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il beneficiario e soggetti terzi per forniture, prestazioni di servizi, collaborazioni o qualsiasi altra prestazione, e non assume responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa, né per eventuali danni a persone o cose che si verifichino in occasione della medesima, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.

Art. 15 – Pubblicità e trasparenza

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line per almeno dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

2. Ai provvedimenti di concessione di importo superiore a mille euro si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento. Si dà atto che, nell'ambito del presente bando, tale soglia non è raggiungibile in considerazione del limite di euro 1.000,00 di cui all'articolo 5, fermi restando in ogni caso gli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti nell'ambito del presente bando sono trattati dal Comune di Montieri, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di concessione del contributo, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione richiamati al precedente articolo.

2. L'informativa estesa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo:

<https://www.comune.montieri.gr.it/home/info/privacy-policy.html>.

Art. 17 – Responsabile del procedimento, informazioni e disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento è Muzzi Stefania, contattabile ai recapiti 0566-906331.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 e delle ulteriori disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili, nonché le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.
3. Avverso il presente bando e i conseguenti provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Sono allegati al presente bando, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - a) Modello A – Domanda di contributo;
 - b) Modello B – Schema di rendicontazione;

Montieri, 27/07/2026

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria